



# Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA N. 86 del 13-06-2025

Oggetto:

**DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2025.**

Il Vice Sindaco

IL SINDACO

- ^ Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- ^ Considerato che a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, incombe il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- ^ Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, all'ambiente ed alle proprietà private e pubbliche;
- ^ Rilevato che le cause del deplorato fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura, nonchè all'incuria nella conduzione degli stessi;
- ^ Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti volti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
- ^ Rilevato che, a norma dell'art. 15, comma 3, della Legge 24.02.1992, n. 225, recante: "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*", il Sindaco è la massima Autorità Comunale di "*Protezione Civile*";
- ^ Visto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ^ Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*";
- ^ Vista la L. n. 353 del 21/11/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- ^ Vista la L.R. n. 18 del 30/11/2000 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi*";
- ^ Vista la L.R. n. 38 del 12/12/2016 "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*", pubblicata sul B.U.R.P. n.143 del 14.12.2016;
- ^ Vista la L.R. n. 53 del 12/12/2019 "*Sistema regionale di protezione civile*", pubblicata sul B.U.R.P. n. 145 del 13.12.2019;
- ^ Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 73 del 08.10.2014 Prot. n. 17069 avente ad oggetto: "*Combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture*";

- ⋄ Visto il D.P.G. della Regione Puglia 10 giugno 2025 n. 334 avente ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L.353/2000, della L.r.38/2016 e della L.r.53/2019* (B.U.R.P. n. 47 suppl. del 12.06.2025), con cui il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2025;
- ⋄ In esecuzione di quanto riportato dall’art. 8 del predetto D.P.G. della Regione Puglia 10 giugno 2025 n. 334,

## RENDE NOTO

il contenuto del Decreto del Presidente della Giunta del 10 giugno 2025 n. 334:

### **Art. 1) Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi**

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell’andamento meteo-climatico.

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

### **Art. 2) Disposizioni per l’operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale**

1. Il dirigente della Sezione Protezione civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l’intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, di intesa con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.P.). In aggiunta al personale regionale, per l’operatività della (S.O.U.P.), della S.O.R.T. delle P.L.O.T, la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale a mezzi dell’Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni o organi competenti.

2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l’intero periodo stabilito dall’art. 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della L.R.53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di almeno due condizioni predisponenti gli incendi, come previste dalla L. n.353/2000, dalla L.R. n.38/2016 e dal vigente Piano regionale A.I.B., ovvero quando il bollettino di suscettività agli incendi boschivi emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia preveda un livello di pericolosità “Elevato” o “Estremo” sull’intero territorio regionale o su una parte di esso, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 cit. e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione di Protezione Civile a disporre l’attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

### **Art. 3) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo**

1. A integrazione delle norme del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n° 353/2000, nel periodo di cui

all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*, non sono ammesse deroga al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle norme regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Nelle zone ad alta intensità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

#### **Art. 4) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale**

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

#### **Art. 5) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi**

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.18/2000, e dell'art. 6 e L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di

prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art.16 della legge regionale n.53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D. Lgs. n.1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con DGR n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (AIB) 2025, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

#### **Art. 6) Sanzioni**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) Per la violazione dei divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del presente è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della L.R. n.38 del 12/12/2016, e segnatamente:

a) *da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;*

b) *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;*

c) *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;*

d) *da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;*

e) *da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;*

f) *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;*

g) *non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2.*

#### **Art. 7) Vigilanza**

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla

base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

#### ORDINA

Ferme restando le disposizioni tutte espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e dal D.P.G. 10 giugno 2025 n. 334:

1. I proprietari e conduttori e/o gestori, a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati insistenti sul territorio comunale, devono eseguire, entro il 14 giugno 2025, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione, nonché alla eliminazione di rovi dai muretti a secco di proprietà e di ogni altro materiale infiammabile;

2. Per le infrazioni alle disposizioni previste al punto 1. della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta ex lege -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n. 689/81.

Le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando di Polizia Locale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

#### INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori, a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze insistenti sull'intero territorio, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini in caso di avvistamento di incendio devono contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco - 1515 Comando Carabinieri Forestali - 112 Carabinieri  
080.4965014 Comando Polizia Locale

#### AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari.

In alternativa, nel termine di gg.120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/1993).

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento istruttorio e di diffusione della presente è il Responsabile del Settore VII Commissario Superiore Avv. Oronzo Cisternino.

#### DISPONE

- ^ La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/);
- ^ La notifica del presente atto al Distaccamento di Polizia Stradale, alla Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale, tutti di Castellana-Grotte, che sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza nonché ai Responsabili del

Settore V e VI dell'Ente, per le rispettive competenze, ivi compresa la realizzazione di qualsivoglia opera necessaria di difesa passiva di prevenzione antincendio, di competenza di questo Ente Comunale.

INVIA, altresì

copia della presente Ordinanza, per il tramite del Settore VII:

1. a S.E. il Prefetto di Bari;
2. alla Regione Puglia Area Presidenza e Relazioni Istituzionali Protezione Civile - P.O. Previsione Rischi;
3. al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Alberobello;
4. al Comando dei Vigili del Fuoco di Putignano;
5. alle Associazioni di categoria interessate di Castellana Grotte;
6. alle Ferrovie del Sud-Est Direzione di Bari;
7. alla Città Metropolitana di Bari – Servizio di Viabilità Sud;
8. all'Istituto Vigilanza s.r.l. di Castellana Grotte;
9. all'Ufficio U.R.P. per la massima diffusione.

Dalla Residenza municipale, 13-06-2025

Il Vice Sindaco  
Stella STEFANELLI

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..